



CITTA' DI ARZANO
Città Metropolitana di Napoli

III Area Tecnica
Settore Attività Produttive

AVVISO

Oggetto: le novità introdotte dal DL n. 19/2024 in materia di imprese artigiane e comunicazione di inizio attività

Si rende noto che il Decreto Legge n. 19/2024 ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (PNRR). (24G00035) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2024) entrato in vigore il 02/03/2024, ha introdotto considerevoli novità in materia di Segnalazione di inizio attività per quanto concerne le imprese artigiane.

Nel dettaglio l' art. 12 comma 12 del suddetto DL n.19/2024 ha apportato delle modifiche al D.Lgs. n. 222/2016 con l'aggiunta dell'art. 4 bis rubricato "Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana". Il novellato articolo statuisce che "l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle allegate tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del presente decreto, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea".

Tutte le professioni interessate sono contenute nelle tabelle B1 – B2, allegate al predetto DL e pertanto non soggette più all'obbligo di presentazione di una comunicazione per l'inizio attività al SUAP competente per territorio.

A margine di queste tabelle si richiamano ad ogni buon conto le verifiche degli ulteriori adempimenti di competenza che restano soggette alla presentazione di pratica al SUAP. Nel dettaglio **per le attività indicate nelle tabelle, a seconda delle caratteristiche dell'attività e delle attrezzature utilizzate, deve essere verificata l'eventuale ricorrenza di regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli ambientali, di salute e di sicurezza, soggetti alla presentazione dell'apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione)** al SUAP competente per territorio. A titolo esemplificativo:

- in caso di scarichi idrici, è necessario verificare l'eventuale ricorrenza dell'obbligo di AUA o di dichiarazione di assimilazione agli scarichi idrici domestici;
- in caso di emissioni in atmosfera, è necessario verificare se l'attività rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 272, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativo all'autorizzazione c.d. "in deroga" alle emissioni in atmosfera e, in particolare, se sia riconducibile all'elenco di impianti attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla parte V del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 156 ovvero se rientri nell'autorizzazione ordinaria all'emissioni di cui all'articolo 260 del medesimo con conseguente obbligo di AUA Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Dirigente
arch. Gianfranco Marina

